

STATUTO

**SICCOM COMMERCIALE-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DOMUSNOVAS CA REGIONE SU
NURAXI SNC

Numero REA: CA - 293112

Codice fiscale: 03725700920

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A) all'atto n. 19.281	
S T A T U T O	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
(Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel Comune di Domusnovas la società cooperativa denominata "SICCOM COMMERCIALE - Società Cooperativa Sociale" .	
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle società a responsabilità limitata.	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Articolo 2	
(Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
(Scopo mutualistico)	

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento e i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti con le società ed i soci, saranno specifici in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma, seconda parte dell'articolo 2521 del codice civile.

Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento da predisporli ed approvarli, d'instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

E' espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

In attuazione dello scopo mutualistico, la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui,

tra l'altro, al regolamento sopra citato - nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

La società cooperativa sociale aderisce ad una associazione di cooperative.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto diretto e mediante appalti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati in genere, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n.381/91 lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui art. 4 della legge n.381/91 ed in particolare:

	- produzione, manipolazione e trasformazione di materie prime	
	non alimentari;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio, per corrispondenza e	
	nella forma e-commerce, l'importazione e l'esportazione di in-	
	dumenti da lavoro, calzature da lavoro, anche per antinfortu-	
	nistica e di qualsiasi altro articolo attinente al settore an-	
	tinfortunistico e alla sicurezza lavorativa;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio, per corrispondenza e	
	nella forma e-commerce, l'importazione e l'esportazione di ar-	
	ticoli tecnici, macchine e apparecchiature antifurto, antin-	
	cendio, antinfortunistica e per saldature, articoli sanitari,	
	prodotti per la pulizia degli ambienti;	
	- il commercio all' ingrosso ed al dettaglio, per corrispon-	
	denza e nella forma e-commerce, l'importazione e l'esportazio-	
	ne di materiale per edilizia, elettrica, idraulica e di condi-	
	zionamento, elettronica, meccanica, pneumatica, oleodinamica,	
	nautica e filtrazione, serramenti, isolanti termici ed acusti-	
	ci, sigillanti, collanti, impermeabilizzanti, cordoli, corda-	
	mi, spaghi, raccorderie, chiusini, pozzetti, tubi, profilati	
	meccanici, carta da parati, bastoni per tende, articoli di fa-	
	legnameria, articoli per il bricolage, dispositivi di sicurez-	
	za, accessori anti-infortunistica, prodotti antincendio, mobi-	
	li di arredamento, articoli casalinghi, piscine prefabbricate	
	entro e fuori terra, lubrificanti per autotrazione e combusti-	
	bili per riscaldamento, prodotti chimici, prodotti e ricambi	

per industria alimentare, strumentazione e macchinari;

- manutenzione meccanica, elettrica, idraulica ed edile di qualsiasi struttura, giardinaggio, facchinaggio.

La società potrà, altresì, svolgere le seguenti attività:

- promozione, attivazione e gestione di punti di ristoro, mense, bar e tutto ciò che attiene l'ambito della ristorazione in genere;

- somministrazione di alimenti e bevande, la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari freschi, preconfezionati e comunque conservati, di qualsiasi genere alimentare, l'organizzazione di rinfreschi e ricevimenti, l'attività di catering e fornitura di pietanze da asporto, la fornitura di pasti preconfezionati ad enti e comunità, la gestione per conto proprio o di terzi di bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e centri di ristoro in genere, nessuno escluso, e, nel rispetto e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia, il commercio di valori bollati, generi di monopolio, giornali, riviste, pubblicazioni in genere, articoli da regalo e gadget;

- la realizzazione e conduzione di ristoranti e bar, alberghi, hotel, residenze turistico - alberghiere e per civile abitazione, strutture ricettive extralberghiere, albergo diffuso, bed and breakfast, villaggi turistici, nonché stabilimenti balneari e idrotermali, con tutti i servizi ed impianti che potranno comprendere attrezzature sportive e nautiche, portic-

	cioli turistici ed attrezzature idonee al ricovero dei natan-
	ti, servizi di assistenza, ristoro, rifornimento carburanti e
	simili, il tutto in economia o mediante concessione di appal-
	to, il noleggio di imbarcazioni, natanti ed attrezzature nau-
	tiche;
	- l'attività turistico - alberghiera, oltre che con l'impianto
	di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati ed il loro
	esercizio, anche rilevando stabilimenti esistenti per ampliar-
	li, trasformarli o riattivarli;
	- la richiesta in concessione di immobili appartenenti al de-
	manio, sia statale che regionale, provinciale o comunale, per
	la realizzazione di ristoranti e bar, alberghi, hotel, resi-
	denze turistico-alberghiere e per civile abitazione, strutture
	ricettive extralberghiere, albergo diffuso, bed and breakfast,
	villaggi turistici, la costruzione di stabilimenti balneari e
	alberghieri, la realizzazione di porticcioli turistici. Tutte
	o parte delle opere previste potranno essere gestite diretta-
	mente o indirettamente o concesse in affitto;
	- la costruzione in economia o in appalto di tutte le necessa-
	rie infrastrutture; la fornitura e la compravendita di quanto
	può occorrere alla vita e alle necessità dei ristoranti, bar,
	alberghi, villaggi turistici e strutture ricettive extralber-
	ghiere, compresi i servizi ed i beni di consumo e di qualsiasi
	altra attività;
	- promuovere e sviluppare le relazioni sociali fra i soggetti

[illegible]

	Noleggio beni (auto, moto, macchinari, immobili).	
	La società per tutte le attività sopraindicate potrà inoltre,	
	esercitare le stesse attività con la forma del subappalto, co-	
	me pure, concedere a terzi l'esercizio mediante subappalto,	
	l'esercizio delle medesime attività potrà avvenire sia diret-	
	tamente che tramite agenti e/o rappresentanti di commercio.	
	La società potrà svolgere la propria attività sia nell'ambito	
	del territorio nazionale che all'estero.	
	La società potrà avvalersi di tutte le fiscalizzazioni, prov-	
	videnze ed agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie del	
	settore necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in altre società o imprese di qualunque natura, escluso lo	
	scopo di collocamento, avente oggetto analogo, affine o con-	
	nesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in	
	genere, anche reali, soprattutto ove ciò si reputerà conve-	
	niente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale prose-	
	guimento delle proprie finalità statutarie; dare adesione e	
	partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e	
	fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed	
	il credito; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	altra qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	

cooperativa aderisce, come pure a favore di altre cooperative.

Per il perseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 381/1991, chiedendo, all'uopo, l'iscrizione negli albi e registri previsti dalle vigenti norme in materia, ivi compreso l'albo regionale delle cooperative sociali di cui alla Legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 16 del 22 aprile 1997.

Tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate, in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi professionali, Collegi e Ordini e ogni attività finanziaria vietata dalla legge, per tempo vigente, in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385.

La società si inibisce l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

(Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazio-	
	ne di processi produttivi e all'erogazione di servizi all'a-	
	zienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavo-	
	ro, attitudine e specializzazione possono partecipare diretta-	
	mente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che	
	siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza	
	professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprat-	
	tutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svan-	
	taggiati;	
	- soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	

	fetti della legge 381/91.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del c.c. posso-	
	no altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano at-	
	tività che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo,	
	si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Posso-	
	no inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della società.	
	Articolo 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi,	
	in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro for-	
	mazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali ovvero in ragione dell'interesse al loro	

	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenen-	
	za del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'or-	
	gano amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi;	

- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-

	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se
	trattasi di persona fisica:
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita;
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
	per il socio prestatore:
	- i requisiti tecnico professionali posseduti, attuale condi-
	zione professionale e l'indicazione dell'attività che intende
	svolgere all'interno della cooperativa;
	- l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né su-
	periore ai limiti di legge;
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
	adottate dagli organi sociali.
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere
	le seguenti informazioni:
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
	la sede legale;
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Articolo 8	
	(Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	

dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso

delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

- della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestione della società, da erogarsi secondo le cadenze stabilite dall'organo amministrativo.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che potrà avvalersi dei rimedi di legge in materia.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo ammini-

strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,

	non adempia entro 15 giorni, al versamento delle quote sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsia-	
	si titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione delle quote)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell' eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	

	ove versato, che è espressamente definito non rimborsabile. Il	
	pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Articolo 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la società consenta la divisione. La società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	

	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Articolo 15	
	(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio	
	che cessa di far parte della società risponde verso questa,	

per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Articolo 16

(Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo.

Con il socio volontario non si instaura alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte della prestazione resa alla cooperativa.

Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

	A favore dei soci volontari sarà stipulata, con costi a carico	
	della cooperativa, una polizza assicurativa per la copertura	
	dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività di vo-	
	lontariato prestata per la cooperativa.	
	Pertanto in caso di infortunio il socio dovrà comunicare tem-	
	pestivamente all'accaduto al fine di avviare le pratiche ne-	
	cessaria ed inviare entro due giorni il certificato di infor-	
	tunio.	
	Ai fini del calcolo del premio assicurativo dovrà essere regi-	
	strata in appositi registri la presenza giornaliera dei soci	
	nelle attività della cooperativa.	
	Ai soci volontari spetta soltanto il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle disposi-	
	zioni vigenti.	
	Il socio volontario s'impegna a operare secondo i principi	
	ispiratori della cooperativa e a seguirne la metodologia in	
	atto e a fornire il proprio apporto al funzionamento del set-	
	tore in cui opera. L'impossibilità di tenere fede agli impegni	
	assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comu-	
	nicata al responsabile del settore in tempo utile anche al fi-	
	ne di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attivi-	
	tà.	

Le attività svolte dai soci sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione alle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni e orari indicati dal socio volontario nella domanda di ammissione.

Art. 17

(Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di

lavoro da questi prestata.

Articolo 18

(Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.

8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Articolo 19

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 3 1.0 1.92, n. 59.

Articolo 20

(Conferimento e titoli dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art. 19.

Articolo 21

(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 22

(Deliberazione di emissione)

28 di 47

voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 23

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 25

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie

quote deve darne comunicazione all'organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 26

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano parti-

	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divi-	
	sibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di	

utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista
per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 27

(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,
delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-
tribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di titoli di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso
secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 28

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico,

se rispettivamente nominati;

c) il Collegio dei Sindaci e Organo di controllo, se nominato.

Articolo 29

(Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

c) la nomina dell'organo amministrativo, provvedendo all'eventuale nomina del presidente e del vice presidente; il compito è di norma attribuito all'Organo amministrativo, tuttavia quando sarà ritenuto opportuno l'assemblea potrà esercitare tale diritto alternativamente allo stesso organo amministrativo;

d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

e) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-

re agli Amministratori ed ai Sindaci;

f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo amministrativo;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) le modifiche dell'Atto Costitutivo;

i) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o dell'organo di controllo;

j) la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Articolo 30

(Convocazione delle Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza

in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme di presa visione o con invio nel domicilio risultante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni, a ciascun socio mediante posta elettronica, lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e/o organo di controllo contabile, se nominati.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Articolo 31

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 32	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,	
	legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 33	
	(Diritto di voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte,	
	delle somme a debito dovute a qualsiasi titolo e degli adempi-	
	menti da porre in essere.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'am-	
	montare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti	
	da apposito regolamento o come deliberato in sede di accogli-	
	mento della domanda di ammissione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	

sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 34

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei

	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Articolo 35	
	(Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di ammi-	
	nistrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consi-	
	glieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-	
	siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-	
	ridiche.	
	L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo in-	
	determinato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motiva-	
	zioni ed è sempre rieleggibile. Qualora all'atto della nomina	
	venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale	
	l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice pre-	
	sidente, salvo che gli stessi non siano eletti direttamente	

dall'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 36

(Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 37

(Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero pari di componenti, prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 38

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria am-

ministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 39

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 40

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 41

(Collegio sindacale e organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se

verranno costituiti.

Articolo 45

(Principi di mutualità,

indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 46

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

[illegible]